



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direttiva n. 74

Roma, lì 15 settembre 2008

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 attuativo dell'articolo 1 della citata legge n. 53/2003;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 286 concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI;

VISTI i decreti legislativi 15 aprile 2005 n. 76 e n. 77 e 17 ottobre 2005 n. 226;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 612, 613, 614, 615 e 622 che apporta modifiche all'assetto organizzativo dell'INVALSI, assegna all'Istituto compiti in materia di valutazione dei dirigenti scolastici e ridefinisce, nell'ambito dell'obbligo di istruzione, le modalità di conseguimento degli obiettivi di apprendimento generali e specifici;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 concernente, tra l'altro, disposizioni in materia di esami di Stato per la scuola secondaria superiore, ed in particolare l'art. 1 e l'art. 3, comma 3, lett. c;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 recante, fra l'altro, misure urgenti per la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione;

VISTA la direttiva ministeriale n. 16 del 25 gennaio 2008 con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la scelta dei testi da sottoporre al Ministro dell'istruzione ai fini della somministrazione della prova scritta a carattere nazionale prevista per l'esame di Stato a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di I grado;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, convertito con la legge 14 luglio 2008 n. 121;

TENUTO CONTO delle linee generali di orientamento politico in materia di istruzione espresse dal Ministro nell'audizione alla Camera dei Deputati del 10 giugno 2008;

PRESO ATTO delle conclusioni della prima Conferenza nazionale sugli apprendimenti di base, svoltasi a Roma il 9 e 10 febbraio 2005, che auspicano un monitoraggio sistematico delle competenze in italiano, matematica e scienze da parte del Servizio Nazionale di Valutazione per contribuire a migliorare l'efficienza sia del sistema sia della didattica per giungere a valutare non solo le conoscenze ma anche le abilità e le competenze degli studenti;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, punto a) del predetto decreto legislativo n. 286 del 2004 prevede che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativamente al sistema di istruzione, provvede con propria direttiva pluriennale ad individuare le priorità strategiche sulla cui base l'INVALSI è tenuto a programmare la propria attività istituzionale;

VISTA la direttiva ministeriale pluriennale n. 48 del 6 maggio 2005 con la quale è stato definito il quadro strategico entro cui l'INVALSI doveva programmare la propria attività istituzionale per i tre anni scolastici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008;

CONSIDERATO di dover contribuire allo sviluppo di un sistema di istruzione e formazione di qualità, in sintonia con gli obiettivi stabiliti nel 2000 a Lisbona, assicurando un regolare processo di monitoraggio dei relativi risultati e tenendo, altresì, conto delle raccomandazioni e degli ulteriori indirizzi adottati dagli organi comunitari interessati alla materia dell'istruzione nei vari anni fino al Rapporto Primavera 2008;

RILEVATA, pertanto, la necessità di definire strategie per consentire all'INVALSI di programmare la propria attività nel prossimo triennio, tenendo conto degli indirizzi politico-programmatici espressi dal Ministro ed in linea con gli obiettivi Comunitari;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

EMANA

la direttiva prevista dall'articolo 2, comma 3, punto a) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 per consentire all'INVALSI di programmare le proprie attività per i prossimi tre anni scolastici decorrenti dal 1° settembre 2008. Essa si riferisce al sistema di istruzione, fermo restando che per le attività relative al sistema di istruzione e formazione professionale si provvede tramite adozione di specifiche linee-guida, definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

A. Definizione del quadro strategico

Le attività dell'INVALSI assumono valore strategico in quanto concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea in materia di istruzione e formazione, correlati al “processo di Lisbona”, avviato nel 2000, e con più specifico riguardo alla qualità dei livelli di apprendimento. Esse si inseriscono nel più ampio contesto internazionale, sia in tema di indagini internazionali comparative sulla qualità dei sistemi nazionali di istruzione e sui livelli di apprendimento degli studenti, con riferimento alle metodiche adottate ed ai risultati conseguiti, sia in tema di promozione della cultura della valutazione.

B. Azioni

In relazione al quadro strategico sopra delineato, che presenta livelli di intervento locali, nazionali, europei ed internazionali, in base alle proprie caratteristiche istituzionali l'attività dell'INVALSI si concentrerà sulle seguenti aree di intervento:

- **VALUTAZIONE DI SISTEMA:**

provvedere alla predisposizione di un rapporto annuale sulla scuola contenente:



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- indicatori sulla domanda di istruzione, sulla distribuzione territoriale e sulle condizioni strutturali delle scuole, nonché sulle risorse destinate al loro funzionamento;
 - indicatori relativi all'analisi degli esiti quantitativi riguardanti le rilevazioni sugli studenti effettuate dal sistema informativo del Ministero (ammessi e non ammessi al successivo grado di istruzione, abbandoni ect..) e qualitativi rilevabili dalle indagini nazionali, internazionali e dalle prove nazionali degli esami di Stato (a conclusione del 1° ciclo e dei corsi di istruzione secondaria superiore).
- **VALUTAZIONE DELLE SCUOLE:**
 - definire, anche sulla base delle esperienze internazionali, un modello di valutazione delle scuole per rilevare quegli assetti organizzativi e quelle pratiche didattiche che favoriscono il miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti;
 - collaborare con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per costruire un sistema informativo che raccolga e renda fruibile per gli utenti, in primo luogo per le scuole, tutte le informazioni utili, anche raccolte da altri soggetti, sulle singole istituzioni scolastiche.
- **VALUTAZIONE (RILEVAZIONE) DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI:**
 - **La rilevazione degli apprendimenti per la valutazione delle scuole (Sistema Nazionale di Valutazione):**
 - rilevare gli apprendimenti degli studenti nei momenti di ingresso e di uscita dei diversi livelli di scuole, così da rendere possibile la valutazione del valore aggiunto fornito da ogni scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni. Tale rilevazione dovrà riguardare gli studenti della seconda e della quinta classe della scuola primaria, della prima e della terza classe della



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

scuola secondaria di primo grado, della seconda e quinta classe della scuola secondaria di secondo grado.

Per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti della terza classe della scuola secondaria di primo grado si terrà conto della circostanza che, in base alla legge n. 176 del 25 Ottobre 2007, ogni anno gli studenti di questa classe saranno sottoposti ad una valutazione degli apprendimenti in occasione della prova nazionale dell'esame di Stato al termine del primo ciclo.

La rilevazione sarà messa a regime nel corso di tre anni secondo la seguente scansione:

- anno 2008-2009 le scuole primarie,
 - anno 2009-2010 le scuole secondarie di primo grado;
 - anno 2010-2011 le scuole secondarie di secondo grado.
-
- considerare, in via prioritaria, quali aree disciplinari oggetto di valutazione nei tre anni di riferimento, l'italiano, la matematica e, in seconda istanza, le scienze. Sarà opportuno verificare anche la possibilità di predisporre strumenti di valutazione dell'apprendimento della lingua inglese nei vari ordini di scuola da mettere a disposizione delle scuole.

➤ **Esami di Stato:**

- **Esami di Stato Primo ciclo:**
predisporre la prova scritta nazionale prevista dalla legge n. 176 del 25 Ottobre 2007 in base ai criteri indicati dalla specifica direttiva ministeriale annuale, che coinvolgerà ogni anno tutti gli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado.
- **Esami di Stato Secondo ciclo:**
dare concreta attuazione al dettato della legge n. 1 del 2007 relativa agli esami di Stato e procedere alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dell'istruzione secondaria utilizzando le prove scritte degli esami di Stato.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

➤ **Indagini Internazionali :**

- assicurare la partecipazione italiana ai progetti di ricerca internazionali e comunitari in campo valutativo dei ragazzi e degli adulti;
- provvedere alla massima diffusione dei risultati anche favorendo la loro analisi da parte del mondo della ricerca non solo accademica;
- aiutare le singole scuole ad utilizzare i risultati di queste indagini per identificare i punti di forza e di debolezza della loro azione didattico-educativa;
- nel triennio, l'INVALSI parteciperà ai seguenti progetti internazionali: OCSE-PISA (che nel 2009 dovrà coinvolgere un numero di scuole sufficiente a dare rappresentatività a campioni stratificati per regione e tipo di scuola), IEA-TIMSS Advanced (2008), IEA-ICCS (2009), IEA-TIMSS (2011), IEA-PIRLS (2011) e OCSE-PIIAC (2011).

● **VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA:**

- formulare proposte al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base degli esiti delle attività svolte in merito alla definizione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, previsto dall'art.1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
- avviare un piano di ricognizione delle metodiche adottate a livello internazionale per la valutazione degli insegnanti con particolare riferimento all'uso di detta valutazione a fini premiali di carriera e retribuzione;
- Avviare analoga ricognizione per il personale amministrativo, tecnico, ausiliario.

● **DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA VALUTAZIONE:**

- promuovere la cultura della valutazione con particolare riferimento alle azioni di formazione del personale dirigente e docente, per favorire la piena attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- supportare la formazione in ogni scuola di una figura di riferimento per la valutazione nazionale e internazionale, in sintonia con la normativa di cui al CCNL di comparto;
- promuovere attività di ricerca a livello nazionale per attuare nuovi modelli e nuove metodologie nel campo della valutazione degli alunni e delle istituzioni scolastiche, anche tramite convenzioni con Università ed altri enti di ricerca. Gli esiti di ciascuna ricerca dovranno essere riferiti al Ministro con apposita relazione.

L'INVALSI dovrà inoltre sviluppare le altre azioni commissionate dalle Direzioni Generali del Ministero oltre a quelle connesse ai compiti istituzionali dell'Ente per i quali sono stati individuati gli obiettivi generali nei precedenti punti della presente direttiva. In tal caso le Direzioni generali interessate dovranno motivare adeguatamente le iniziative commissionate e provvedere ad assegnare le relative risorse finanziarie.

Ai fini della programmazione istituzionale coerente con la presente direttiva saranno destinate le risorse finanziarie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e quelle stabilite in applicazione dell'art. 2, comma 427, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché eventuali altri finanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, per quegli interventi prioritari fissati nella relativa direttiva ministeriale coincidenti con i compiti istituzionali dell'INVALSI.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini